

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

Fasce. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che adottò il provvedimento relativo all'esenzione del dazio sul corallo proposto dagli onorevoli Della Rocca, Capoduro e da me, solo in via d'esperimento. Or bene, io sono persuaso che l'esperienza dimostrerà al ministro la bontà della misura adottata, la quale resterà così definitiva.

Boselli, ministro delle finanze. Io ho detto che non voglio che i nostri pescatori o lavoratori del corallo approfittino della mancanza di questo dazio per impiantare fabbriche all'estero. Se ciò si verificasse, la concessione odierna o da me o dai miei successori dovrebbe essere ritirata. *(Bene!)*

Presidente. Rimane dunque approvata la voce n. 324.

Nota al n. 329 modificata come segue: « Gli oggetti rimandati dal repertorio a mercerie senza indicare la specie, passano tra le mercerie finì quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati. Però gli stessi oggetti quando sono legati in metalli preziosi, passano fra le oreficerie od i gioielli. Gli oggetti dal repertorio rimandati a merci comuni, quando sono formati esclusivamente di legno, si classificano fra le mercerie di legno. »

Nota al n. 330 modificata come segue: « I ventagli, dei quali non sia specificatamente stabilita la classificazione dal repertorio, si classificano tra quelli finì, quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati. »

N. 344. Oggetti da collezione e d'arte:

a) per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia, esenti.

b) altri:

1. moderni, dazio dei lavori secondo la materia della quale sono formati.

2. antichi, dazio dei lavori secondo la materia della quale sono formati. Sul valore 1 per cento.

Si considerano oggetti da collezione e di arte antichi quelli di tempo anteriore al secolo XIX. Per l'esportazione degli oggetti da collezione e d'arte altri si devono adem-

piere le formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie del Regno.

Così è esaurito l'allegato K. Viene ora la seguente proposta aggiuntiva dell'onorevole Montagna:

« Le materie prime, come risino d'India, trito di riso, melazzo, fiori di mora, ecc., importate per essere trasformate in alcool, previa le necessarie garanzie, che assicurano l'uso cui sono destinate, pagheranno un diritto doganale eguale a quello vigente per l'importazione dei granoni esteri. »

Onorevole Montagna, v'insiste?

Montagna. Onorevole presidente, poichè sono persuaso che, se il ministro non accetta la mia proposta, non val la pena di sottrarre del tempo alla Camera, così desidero che il ministro mi dica prima se l'accetta, o no. *(Bravo!)*

In tal modo guadagno almeno la compiacenza dei colleghi.

Boselli, ministro delle finanze. Non pregiudichiamo ora la questione.

Presidente. Dunque lo mantiene?

Montagna. Lo ritiro.

Presidente. Leggo allora gli articoli del disegno di legge.

« Art. 6. Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni ed aggiunte indicate nella tabella che costituisce l'allegato K. »

(È approvato).

« Art. 7. È data facoltà al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con Decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in legge non più tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione. »

(È approvato).

« Art. 8. Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio Decreto del 26 aprile 1893, n. 208.